


«FCT Holding S.r.l.»

**IL DIRETTORE**  
 Dott. Renzo Mora  


**Proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle vigenti norme:**

- Legge 120/2011 e D.P.R. 30.11.2012 n.251 – Parità accesso organi
- D.Lgs. 39/2010 - Legge 183/2011 e successiva modifica ai sensi dell'art. 35 del D.l. 5/2012, convertito dalla Legge n. 35/2012 – Collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione legale
- D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni – Composizione Consigli di Amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta (art. 4 comma 5).

Statuto vigente	Proposte di Modifica
<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale</p> <p>È costituita una società a responsabilità limitata, denominata <b>FCT HOLDING S.R.L.</b> a socio unico, partecipata totalmente dal Comune di Torino.</p> <p>Articolo 2 – Sede</p> <p>La società ha sede in Torino.</p> <p>Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p> <p>Articolo 3 – Oggetto</p> <p>La società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico.</p> <p>L'oggetto sociale consiste nell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);</li> <li>- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel</li> </ul>	<p>Articolo 1 - Denominazione Sociale</p> <p>È costituita una società a responsabilità limitata, denominata <b>FCT HOLDING S.r.l.</b> a socio unico, partecipata totalmente dal Comune di Torino.</p> <p>Articolo 2 – Sede</p> <p>La società ha sede in Torino.</p> <p>Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.</p> <p>Articolo 3 – Oggetto</p> <p>La società ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare società comunali partecipate in modo efficiente, efficace ed economico.</p> <p>L'oggetto sociale consiste nell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere (Partecipazioni di Tipo A);</li> <li>- assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel</li> </ul>

<p>settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Torino;</li> <li>- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;</li> <li>- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;</li> <li>- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;</li> <li>- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;</li> <li>- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.</li> </ul> <p>Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.</p> <p>La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;</li> <li>- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;</li> <li>- gestione di immobili ad uso funzionale;</li> <li>- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;</li> <li>- formazione ed addestramento di personale.</li> </ul> <p>La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.</p> <p>Articolo 4 – Durata</p> <p>La durata della società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).</p>	<p>settore dei servizi in genere (Partecipazioni di tipo B);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attività finanziaria in genere, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Torino;</li> <li>- l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;</li> <li>- la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;</li> <li>- la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;</li> <li>- lo sfruttamento delle reti a banda larga finalizzate alla più ampia diffusione delle applicazioni digitali;</li> <li>- la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Torino.</li> </ul> <p>Tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.</p> <p>La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;</li> <li>- attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;</li> <li>- gestione di immobili ad uso funzionale;</li> <li>- gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;</li> <li>- formazione ed addestramento di personale.</li> </ul> <p>La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.</p> <p>Articolo 4 – Durata</p> <p>La durata della società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).</p>
---	---

<p>Articolo 5 – Domicilio</p> <p>Il domicilio <del>dei soci</del>, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai Libri Sociali.</p> <p>Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione</p>	<p>Articolo 5 – Domicilio</p> <p>Il domicilio <u>del socio</u>, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai Libri Sociali.</p> <p>Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione</p>
<p>Il capitale sociale è di Euro 215.500.000,00 totalmente detenuto dal Comune di Torino.</p> <p>La partecipazione del socio, che non può essere rappresentata da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, è espressa dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.</p> <p>I diritti sociali spettano al socio <u>ai soci</u> in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.</p> <p>Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile.</p> <p>In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione posseduta.</p> <p>La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile, previa formale deliberazione in assemblea.</p> <p>Articolo 7 – Finanziamenti</p>	<p>Il capitale sociale è di Euro 215.500.000,00 totalmente detenuto dal Comune di Torino.</p> <p>La partecipazione del socio, che non può essere rappresentata da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, è espressa dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.</p> <p>I diritti sociali spettano al socio <u>ai soci</u> in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.</p> <p>Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile.</p> <p>In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla partecipazione posseduta.</p> <p>La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile, previa formale deliberazione in assemblea.</p> <p>Articolo 7 – Finanziamenti</p>
<p>Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>Il socio potrà altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione.</p>	<p>Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>Il socio potrà altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione.</p>

<p>Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p>	<p>Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.</p>
<p>Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni</p>	<p>Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni</p>
<p>La società è a totale capitale pubblico e la partecipazione del socio unico Comune di Torino è incedibile.</p>	<p>La società è a totale capitale pubblico e la partecipazione del socio unico Comune di Torino è incedibile.</p>
<p>Articolo 9 - Decisioni dei soci - Programmazione e Controllo del socio unico - Comunicazioni al socio unico</p>	<p>Articolo 9 - Decisioni dei soci - Programmazione e Controllo del socio unico - Comunicazioni al socio unico</p>
<p>Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Nel caso in cui la decisione del socio relativamente alle nomine di cui all'articolo 2479 comma 2 n. 2) e 3) (amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale o <del>revisore</del>) venga assunta in assemblea, quest'ultima prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e dei membri del Collegio Sindacale, e fra quelli effettivi del Presidente, effettuata dal Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile così come previsto dagli articoli 13 e 20 che seguono.</p>	<p>Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Nel caso in cui la decisione del socio relativamente alle nomine di cui all'articolo 2479 comma 2 n. 2) e 3) (amministratori, sindaci, presidente del collegio sindacale o <u>del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti</u>) venga assunta in assemblea, quest'ultima prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e dei membri del Collegio Sindacale e fra quelli effettivi del Presidente, effettuata dal Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile così come previsto dagli articoli 13 e 20 che seguono, <u>o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.</u></p>
<p>Il socio decide inoltre sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;</li> <li>- approvazione di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;</li> <li>- approvazione delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;</li> <li>- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile.</li> </ul>	<p>Il socio decide inoltre sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;</li> <li>- approvazione di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;</li> <li>- approvazione delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;</li> <li>- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 Codice Civile.</li> </ul>
<p>Al fine di garantire lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla holding, il Socio Comune decide inoltre in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;</li> <li>- bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere;</li> <li>- modifiche degli schemi tipo di contratti di</li> </ul>	<p>Al fine di garantire lo svolgimento in maniera unitaria e coordinata di determinati servizi pubblici locali, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla holding, il Socio Comune decide inoltre in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;</li> <li>- bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere;</li> <li>- modifiche degli schemi tipo di contratti di</li> </ul>

<p>servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società;</li> <li>- operazioni straordinarie delle società;</li> <li>- operazioni sul capitale.</li> </ul> <p>Inoltre per le partecipate di tipo B il socio è costantemente informato in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione delle risorse umane;</li> <li>- attuazione del regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture;</li> <li>- quanto altro richiesto dalla normativa vigente.</li> </ul> <p>Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino secondo le rispettive competenze.</p> <p>Le decisioni <u>dei soci</u> del socio sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi e termini di convocazione, e quorum previsti dal presente statuto.</p> <p>Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.</p> <p>Le decisioni del socio, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità prescritte dall'articolo 2479 bis Codice Civile.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni di tipo B detenute dalla holding, la società Holding ha obbligo di comunicare al socio Città di Torino gli ordini del giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi.</p> <p>Su richiesta del Comune di Torino, l'organo</p>	<p>servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società;</li> <li>- operazioni straordinarie delle società;</li> <li>- operazioni sul capitale.</li> </ul> <p>Inoltre per le partecipate di tipo B il socio è costantemente informato in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione delle risorse umane;</li> <li>- attuazione del regolamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture;</li> <li>- quanto altro richiesto dalla normativa vigente.</li> </ul> <p>Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino secondo le rispettive competenze.</p> <p>Le decisioni del socio sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi e termini di convocazione, e quorum previsti dal presente statuto.</p> <p>Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.</p> <p>La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.</p> <p>La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.</p> <p>Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.</p> <p>Le decisioni del socio, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità prescritte dall'articolo 2479 bis Codice Civile.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda le partecipazioni di tipo B detenute dalla holding, la società Holding ha obbligo di comunicare al socio Città di Torino gli ordini del giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi.</p> <p>Su richiesta del Comune di Torino, l'organo</p>
---	---

amministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai verbali delle adunanze delle partecipate di tipo B), nonché gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

Articolo 10 - Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Holding - Nomina degli organi delle società partecipate

Le società che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di comunicare alla Holding gli ordini del giorno delle convocazioni dei rispettivi organi amministrativi.

Su richiesta del socio unico gli organi amministrativi delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno tenute ad inviare i documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze, nonché gli atti relativi alle relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

La nomina degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate della Holding avviene ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e cioè con decreto e/o designazione del Sindaco del Comune di Torino.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dagli amministratori o su richiesta del Socio in luogo, anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 5 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita al socio almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

amministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai verbali delle adunanze delle partecipate di tipo B), nonché gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

Articolo 10 - Programmazione e controllo sulle società in house partecipate dalla Holding - Nomina degli organi delle società partecipate

Le società che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di comunicare alla Holding gli ordini del giorno delle convocazioni dei rispettivi organi amministrativi.

Su richiesta del socio unico gli organi amministrativi delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno tenute ad inviare i documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze, nonché gli atti relativi alle relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di Euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

La nomina degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate della Holding avviene ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e cioè con decreto e/o designazione del Sindaco del Comune di Torino **nonché nel rispetto delle leggi vigenti che garantiscono la parità di accesso agli organi di governo.**

Articolo 11 - Assemblea **dei soci**

L'assemblea è convocata dagli amministratori o su richiesta del Socio in luogo, anche diverso dalla sede, con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento (almeno 5 giorni prima dell'adunanza) e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

**Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione.**

In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita al socio almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro dei Soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora partecipi l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati l'organo amministrativo e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione scritta dell'organo amministrativo e/o dei sindaci non presenti, da far pervenire all'Amministratore Unico o al Presidente, ove nominato, in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora partecipi l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati l'organo amministrativo e tutti i componenti dell'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione scritta dell'organo amministrativo e/o dei sindaci non presenti, da far pervenire all'Amministratore Unico o al Presidente, ove nominato, in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.

In mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

<p>Articolo 12 – Amministrazione</p> <p>La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci.</p>	<p><u>simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</u></p> <p><u>d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.</u></p> <p><u>Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.</u></p> <p><u>Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.</u></p> <p>(nota: la formulazione di detto comma recepisce la massima del Consiglio Notarile di Milano sul tema "assemblea in videoconferenza")</p> <p>Articolo 12 – Amministrazione</p> <p>La società è amministrata, su decisione <b>del socio</b> ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino <u>ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile</u> o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, <u>nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.</u></p> <p><u>Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.</u></p> <p><u>A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la composizione dell'organo amministrativo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</u></p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci.</p>
---	---



<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.</p> <p>Se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.</p> <p>I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.</p>	<p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina.</p> <p>Se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Gli amministratori, nominati dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.</p> <p>I sostituti durano in carica fino alla prossima assemblea.</p>
<p>Il Consiglio, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma Codice Civile.</p> <p>La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni <del>dei soci</del>, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del <u>Collegio Sindacale</u>, quest'ultimo in quanto esista.</p> <p>Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti.</p>	<p><u>Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori successiva al primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).</u></p> <p>Il Consiglio, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.</p> <p>Il Consiglio, ove nominato, adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma Codice Civile.</p> <p>La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni <u>del socio</u>, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.</p> <p>Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi <u>dell'organo di controllo</u>, quest'ultimo in quanto esista.</p> <p>Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti.</p>

In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### Articolo 13 - Comitato di Indirizzo

1. È istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti non compete alcun compenso.

3. Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;
- bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società;
- operazioni straordinarie delle società;
- operazioni sul capitale.

#### Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito, nel caso di partecipazioni di tipo A, dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono

In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### Articolo 13 - Comitato di Indirizzo

1. È istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

2. Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti non compete alcun compenso.

3. Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali;
- bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società;
- operazioni straordinarie delle società;
- operazioni sul capitale.

#### Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito, nel caso di partecipazioni di tipo A, dei più ampi poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono

<p>riservati alla decisione dei soci.</p> <p>L'organo amministrativo, nel caso di partecipazioni di tipo B e nel caso di partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici locali esegue gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Città di Torino.</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Amministratore Unico;</li> <li>- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.</li> </ul>	<p>riservati alla decisione dei soci.</p> <p>L'organo amministrativo, nel caso di partecipazioni di tipo B e nel caso di partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici locali esegue gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Città di Torino.</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'Amministratore Unico;</li> <li>- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato.</li> </ul>
<p>Articolo 15 – Compensi</p> <p>Il socio può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere <u>del Collegio Sindacale</u>, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci.</p>	<p>Articolo 15 – Compensi</p> <p>Il socio può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, previo parere <u>dell'organo di controllo</u>, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci.</p>
<p>Articolo 16 - Delega di attribuzioni</p> <p>L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.</p> <p>L'Amministratore Unico o l'organo amministrativo, ove nominato, eserciterà le proprie attribuzioni in adempimento dell'obbligo di assoggettamento agli indirizzi ed alle decisioni della Città di Torino previsto al precedente articolo 14, comma 2.</p> <p>Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.</p>	<p>Articolo 16 - Delega di attribuzioni</p> <p>L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio se nominato od anche non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti.</p> <p>L'Amministratore Unico o l'organo amministrativo, ove nominato, eserciterà le proprie attribuzioni in adempimento dell'obbligo di assoggettamento agli indirizzi ed alle decisioni della Città di Torino previsto al precedente articolo 14, comma 2.</p> <p>Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.</p>

<p>Articolo 17 - Presidente e Amministratore Unico</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.</p> <p>In alternativa l'Amministratore Unico nominato avrà funzioni operative di gestione in attuazione del budget e che non rientrano nei poteri attribuiti ad altri organi della società ed in particolare di intervento nell'assemblea delle società partecipate dalla Holding.</p> <p>Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, la cui nomina è effettuata dal Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili in qualunque momento.</p>	<p>Articolo 17 - Presidente e Amministratore Unico</p> <p>In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i componenti il Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.</p> <p>In alternativa l'Amministratore Unico nominato avrà funzioni operative di gestione in attuazione del budget e che non rientrano nei poteri attribuiti ad altri organi della società ed in particolare di intervento nell'assemblea delle società partecipate dalla Holding.</p> <p>Gli Amministratori o l'Amministratore Unico, la cui nomina è effettuata dal Comune di Torino ex articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili in qualunque momento.</p>
<p>Articolo 18 - Violazioni Tributarie</p> <p>Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La società così come le sue partecipate sono soggette all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 231/2001, con le modalità dallo stesso previste.</p>	<p>Articolo 18 - Violazioni Tributarie</p> <p>Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>La società così come le sue partecipate sono soggette all'obbligo di cui al Decreto Legislativo 231/2001, con le modalità dallo stesso previste.</p>
<p>Articolo 19 - Collegio Sindacale</p> <p><del>Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.</del></p> <p>I sindaci sono nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.</p> <p><del>I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal</del></p>	<p><u>Articolo 19 – Organo di controllo.</u></p> <p><u>Il Socio nomina l'organo di controllo e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.</u></p> <p><u>L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.</u></p> <p><u>A partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, nel caso di nomina dell'organo di controllo, la composizione del medesimo deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 120/2011 e al Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251), nonché sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale 2013 01059/064.</u></p> <p><u>L'organo di controllo</u> resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione <u>dell'organo di controllo</u> per</p>

momento in cui il collegio è stato ricostituito.

~~Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.~~

~~La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale.~~

~~Il socio, all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.~~

~~Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.~~

~~Il collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalle società partecipate di tipo B nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto del Comune di Torino.~~

#### Articolo 20 - Bilancio e utili

~~Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.~~

~~L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.~~

~~Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.~~

~~Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.~~

~~Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la~~

scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**Il Socio, all'atto della nomina, decide, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, di affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale.**

**Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..**

Il socio, all'atto di nomina **dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale,** determina il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti **dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale,** il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

**L'organo di controllo** attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalle società partecipate di tipo B nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto del Comune di Torino.

#### Articolo 20 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.

Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la

<p>decisione sulla distribuzione e riparto degli utili. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:</p> <p>a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.</p> <p>Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.</p> <p>I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p> <p>Al fine di consentire un controllo più incisivo sulla gestione nonché al fine di esercitare il potere di vigilanza sulle società partecipate di tipo B che operano in regime di affidamento in house, l'organo amministrativo dovrà effettuare una rendicontazione separata volta ad evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti relativamente a ciascuna società.</p>	<p>decisione sulla distribuzione e riparto degli utili. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:</p> <p>a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.</p> <p>Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.</p> <p>I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p> <p>Al fine di consentire un controllo più incisivo sulla gestione nonché al fine di esercitare il potere di vigilanza sulle società partecipate di tipo B che operano in regime di affidamento in house, l'organo amministrativo dovrà effettuare una rendicontazione separata volta ad evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti relativamente a ciascuna società.</p>
<p>Articolo 21 - Scioglimento</p> <p>Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.</p> <p>Con decisione del socio, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.</p> <p>I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione e saranno sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Comitato di Indirizzo.</p> <p>All'atto dello scioglimento, il Comune di Torino sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.</p>	<p>Articolo 21 - Scioglimento</p> <p>Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.</p> <p>Con decisione del socio, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.</p> <p>I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione e saranno sottoposti alla vigilanza ed al controllo del Comitato di Indirizzo.</p> <p>All'atto dello scioglimento, il Comune di Torino sarà liquidato mediante la retrocessione di tutte le partecipazioni conferite e/o cedute.</p>
<p>Articolo 22 - Foro Competente</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p>	<p>Articolo 22 - Foro Competente</p> <p>Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.</p>

Articolo 23 – Informativa

Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 11, devono essere inviati al Socio Comune di Torino:

- la proposta di bilancio preventivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea;

- il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'amministratore unico o il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Per le partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, convocano periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate esercenti servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Torino per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata.

Inoltre l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, devono informare il Socio Comune di Torino periodicamente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalle partecipate di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali.

L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ex articolo 34 comma 5 dello Statuto Città.

I Consiglieri del Comune di Torino hanno diritto di ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del

Articolo 23 – Informativa

Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui agli articoli 9 e 10, devono essere inviati al Socio Comune di Torino:

- la proposta di budget e il piano degli investimenti;

- il progetto di bilancio **preventivo**, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea;

- il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.

Inoltre, qualora la società predisponga situazioni periodiche infra-annuali, le stesse dovranno essere inviate al socio.

L'amministratore unico o il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Per le partecipazioni di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, convocano periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate esercenti servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Torino per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata.

Inoltre l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, devono informare il Socio Comune di Torino periodicamente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalle partecipate di tipo B e per le società che gestiscono servizi pubblici locali.

L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ex articolo 34 comma 5 dello Statuto Città.

I Consiglieri del Comune di Torino hanno diritto di ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in ~~loro~~ **loro** suo possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del

